

PENALE TRIBUTARIO

Fatture false: l'assoluzione dell'emittente salva l'utilizzatore

di Arianna Semeraro

Non può essere condannato l'utilizzatore di fatture asseritamente false se, per il medesimo fatto storico è già intervenuta una sentenza definitiva che assolve l'emittente delle stesse perché **"il fatto non sussiste"**.

Queste le conclusioni della Corte di Cassazione manifestate con la **sentenza n. 20673 del 16 maggio** mediante la quale accoglie il ricorso del legale rappresentante di una società, condannato per il reato di falsa fatturazione di cui **all'[articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#)**.

La norma penale, contenuta nell'articolo 2 del decreto, sanziona la condotta di colui che **utilizza fatture** o altri documenti probatori per dichiarare passività **inesistenti** all'interno della dichiarazione Iva o nella dichiarazione dei redditi al fine di ridurre fraudolentemente l'imponibile oggetto del prelievo fiscale.

Ne deriva che, **presupposto imprescindibile** per il reato di cui in oggetto, è dunque **l'emissione** da parte di un soggetto terzo di tali fatture false.

In particolare, i giudici di seconde cure avevano affermato la penale responsabilità dell'imputato, accusato di aver fatto uso di fatture relative ad operazioni inesistenti, ancorché **l'esistenza** di tali operazioni fosse stata **acclarata** in una precedente **sentenza di assoluzione divenuta definitiva** e riguardante l'emissione di dette fatture. Sentenza a sua volta acquisita nel processo in oggetto ai sensi dell'**[articolo 238-bis c.p.](#)**

A ciò si aggiunga che la **formula assolutoria** che aveva liberato l'emittente dalla propria presunta responsabilità penale – **"perché il fatto non sussiste"** – non lasciava spiraglio alcuno di poter giungere ad una **diversa valutazione giuridica** del medesimo fatto storico. Era stato infatti giudicato che, in base agli elementi di prova forniti in giudizio, le operazioni imponibili sottostanti fossero esistenti **sia in termini oggettivi che soggettivi**.

Tanto premesso, la decisione dei supremi giudici qui in commento è volta a far sì che ove un **precedente giudicato** sia intervenuto e abbia sancito l'esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni sottostanti le fatture oggetto di controllo, non sia possibile giungere ad un **giudicato contrastante** sul **medesimo fatto storico** il cui **presupposto giuridico risulti essere la contraria inesistenza** delle operazioni contestate.

Tale assunto è di fondamentale importanza stante la necessità di non contrastare il **principio di non contraddittorietà** che impone il divieto di accertare **due diverse verità** sul medesimo fatto storico.

Nel dettaglio, nell'annotata vicenda i giudici specificano come, fermo restando l'impossibilità di contraddire la già accertata verifica del medesimo fatto storico, è possibile per il giudice che giunge ad una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti, **giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito**.

Affermano i giudici *“Va ribadito il principio. - così Sez. 3, n. 36907 del 15.10.2020, Cerbini, Rv. 280278 - 01 - per cui le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'articolo 238-bis c.p.p., e riguardanti **una pre-condizione del giudizio in corso**, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di **giustificare specificamente** la conciliabilità del diverso esito, **esclusa** restando, tuttavia, la **possibilità di contraddire** la già accertata verifica del medesimo fatto storico”*.

Ed ancora: *“Devono, in particolare, essere illustrate specificamente le **ragioni della conciliabilità** dei due diversi giudizi, in quanto le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'articolo 238-bis c.p.p. che riguardino una pre-condizione del giudizio in corso **non consentono** al giudice di giungere a **conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile**, allorquando l'inconciliabilità verta **sui fatti posti a fondamento delle decisioni** contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi”*.

Sarebbe interessante comprendere se tali condivisibili principi espressi dalla Corte riusciranno a trovare ingresso anche con riferimento al **parallelo procedimento tributario** che la contestazione di tali fattispecie origina, ancorché tuttora si assiste ad un inesorabile utilizzo del famoso **“principio del doppio binario”** che pare consentire quanto qui dalla Corte **ripudiato** e cioè giungere a due **esiti contrapposti** circa il medesimo fatto storico.

In tali simili circostanze, ove ad essere acclarata dal giudice penale è **l'esistenza oggettiva e soggettiva** delle operazioni fatturate, non si dovrebbero avere ancora **spazi di valutazione** in grado di sanzionare fiscalmente una fattispecie storica di cui un **giudice penale** ne ha affermato **l'assoluta inesistenza**.

Questo provocherebbe allo stesso modo una **contraddittorietà tra giudicati**, parimenti non accettabile nonostante espressione di **giurisdizioni differenti**.